



COMUNE DI CEREÀ

PROVINCIA DI VERONA

Assessorato al Commercio

**REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO
DEL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL
COLLEZIONISMO**

Approvato con deliberazione n. 64 del Consiglio
Comunale in data 27.11.2003

**In attesa di riconoscimento da parte della
Regione Veneto**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Fonti normative
- Art. 3 – Tipologia
- Art. 4 – Giorno ed orario di svolgimento
- Art. 5 – Aree di svolgimento della manifestazione
- Art. 6 – Modalità di accesso
- Art. 7 – Eventuale trasferimento temporaneo del mercatino
- Art. 8 – Modalità di assegnazione posteggi
- Art. 9 – Canone di posteggio
- Art. 10 – Requisiti richiesti agli espositori
- Art. 11 – Specializzazioni merceologiche
- Art. 12 – Assegnazione posteggi agli operatori professionali
- Art. 13 – Concessione temporanea dei posteggi agli operatori professionali
- Art. 14 – Disposizioni generali per gli operatori professionali
- Art. 15 – Domande di partecipazione degli operatori non professionali, c.d. hobbisti
- Art. 16 – Assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali
- Art. 17 – Graduatorie operatori non professionali
- Art. 18 – Obblighi degli operatori non professionali
- Art. 19 – Controlli
- Art. 20 – Commissione del Mercatino
- Art. 21 – Gestione ed organizzazione del mercatino
- Art. 22 – Obblighi degli assegnatari di posteggio
- Art. 23 – Revoca, sospensione e decadenza della concessione di posteggio
- Art. 24 – Sanzioni
- Art. 25 – Norma finale

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in occasione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 2 – FONTI NORMATIVE

1. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10.
3. Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 2956.

Art. 3 – TIPOLOGIA

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, viene istituito dal Comune di Cerea, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001, ha per oggetto la vendita di oggetti d'antiquariato, cose vecchie ed usate, l'oggettistica antica, gli oggetti da collezione in genere, libri e stampe.

Art. 4 – GIORNO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. Il mercatino dell'antiquariato si svolge l'ultima domenica di ogni mese, escluso il mese di luglio e il mese di dicembre.
2. L'orario di apertura al pubblico è stabilito con apposito provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle norme sugli orari previste per le attività commerciali. Gli operatori potranno allestire l'area loro assegnata non prima delle ore 07.00 e liberarla dalle strutture entro le ore 20.00.

Art. 5 – AREE DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo si svolge nei padiglioni dell'area Perfosfati – Via Oberdan, come individuato nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio Comunale che individua le aree pubbliche ed approva il presente regolamento.

OPERATORI PROFESSIONISTI:

Padiglione "C":	n. 50 posteggi	da mq. 8,00 ciascuno
	n. 13 posteggi	da mq. 12,00 ciascuno
Padiglione "A":	n. 26 posteggi	da mq. 8,00 ciascuno
	n. 1 posteggio	da mq. 12,00 ciascuno
Area esterna coperta:	n. 30 posteggi	da mq. 8,00 ciascuno
	n. 8 posteggi	da mq. 12,00 ciascuno

OPERATORI NON PROFESSIONISTI C.D. HOBBISTI:

Padiglione "A":	n. 89 posteggi	da mq. 8,00 ciascuno
	n. 4 posteggi	da mq. 12,00 ciascuno
Area esterna:	n. 31 posteggi	da mq. 8,00 ciascuno

Art. 6 – MODALITA' DI ACCESSO

1. Gli operatori devono accedere all'area di mercato seguendo il percorso indicato nell'allegata planimetria.
2. Tutti gli automezzi devono uscire dalle aree di mercato entro le ore 9.00.
3. Le fasi di allestimento del banco di vendita non devono in alcun modo danneggiare la pavimentazione e/o provocare danni alle strutture murarie.

Art. 7 – EVENTUALE TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATINO

1. Qualora l'area Perfosfati dovesse risultare eccezionalmente utilizzate dal Comune di Cerea per lo svolgimento di manifestazioni in occasione di eventi particolari, il mercatino dell'antiquariato e del

collezionismo potrà essere trasferito nel parco comunale retrostante il Palazzo Municipale e in Via Paride.

Art. 8 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Alle manifestazioni sarà consentita la partecipazione fino ad un massimo di n. 252 operatori di cui n. 128 operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e n. 124 operatori che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale con tesserini di riconoscimento con appositi spazi, (hobbisti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) della Legge Regionale n. 10/2001).

Art. 9 – CANONE DI POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio comporta il pagamento annuale di un canone di posteggio (che comprende: occupazione suolo pubblico, pulizia ed interventi di manutenzione ordinaria dell'area, spese amministrative di gestione del Mercatino) secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il titolare di posteggio, pertanto, alla data del primo gennaio è tenuto al pagamento anticipato dell'intero importo dovuto per il medesimo anno, fatto salvo che non abbia prodotto apposita istanza di rinuncia entro il 20 dicembre dell'anno precedente. Il versamento di cui al punto 1) va effettuato utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale.
3. Nelle occupazioni giornaliere (precari e hobbisti) il canone di posteggio, verrà direttamente riscosso di volta in volta dal personale incaricato dell'attività di controllo.

Art. 10 – REQUISITI RICHIESTI AGLI ESPOSITORI

1. Al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo possono partecipare operatori aventi i requisiti di legge necessari e cioè:

- a) operatori su aree pubbliche titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 della Legge 6 aprile 2001, n. 10, che esercitano l'attività in modo professionale;
 - b) soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale in possesso del tesserino di riconoscimento con appositi spazi (art. 9, comma 4, lettera a della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10).
2. Gli operatori presenti al mercatino sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al seguente art. 12, alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio, tributarie, fiscali e di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 – SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE

1. Gli operatori presenti sono tenuti alla commercializzazione dei prodotti compresi nella specializzazione merceologica di cui al precedente art. 3 e più precisamente:
- **Antiquariato - cose vecchie ed usate** quali: opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori ed elementi di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, statue per giardini ed elementi di architettura, cose usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, ecc.;

Agli effetti del presente regolamento, si intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi di almeno 50 anni, vecchi o usati di rigoroso qualità.

- **Oggetti da collezione** quali: filatelia (francobollo ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico) titoli azionari, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti a stampa; atlanti e mappe; manoscritti ed autografi; materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi (da polso, da muro e da tavolo), strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine,

articoli da fumo, profumi, militaria ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzione di animali.

2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Art. 12 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Gli operatori professionali devono presentare domanda di assegnazione posteggio al Comune nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nell'elenco posteggi liberi. Va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato nello stesso BUR.
2. Il Comune assegna i posteggi liberi sulla base di una graduatoria delle domande pervenute, redatta secondo i seguenti criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. 20 luglio 2001, n. 1902 nella parte "esercizi del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", che sono nell'ordine:
 - Maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si fa riguardo al timbro postale di spedizione.
3. Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione decennale agli aventi diritto come previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento non vengono riconosciute le presenze effettuate in occasione dello svolgimento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo in via sperimentale.

Art. 13 – CONCESSIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. I posteggi riservati agli operatori professionali che risultano non occupati alle ore 7.30 della domenica in cui si svolge il mercato vanno concessi agli operatori su area pubblica presenti, titolari di

autorizzazione amministrativa sulla base di una graduatoria di spunta, previa presentazione di apposita domanda.

2. Tale graduatoria è formata sulla base delle presenze maturate dagli espositori come precari e, a parità di presenze, verrà utilizzato il criterio di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

1. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale sul suolo pubblico (revoca, autorizzazione, subingressi);
2. Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza e della autenticità della merce.

Art. 15 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI, C.D. HOBBISTI

1. Le domande per partecipare al mercato dell'artigianato e del collezionismo devono essere presentate al Comune entro 10 giorni dalla data del mercatino;
2. Ciascuna istanza deve contenere:
 - ❖ a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale e/o partita IVA del richiedente;
 - ❖ b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale, e autocertificazione che attesta il possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, comma 4, lettera a della L. R. 06.04.2001, n. 10 con l'indicazione della data e del Comune che lo ha rilasciato;
 - ❖ c) dimensioni del posteggio richiesto (non superiori a mq. 12,00);
 - ❖ d) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica di cui all'art. 12;

3. L'integrazione della documentazione, nel caso di presentazione di domande incomplete dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 7 giorni dalla data del mercatino;
4. Le domande di partecipazione al mercato dell'antiquariato e del collezionismo per la vendita di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 12 non saranno accolte;
5. Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno con un massimo di 6 volte che devono essere chiaramente individuate;
6. L'operatore non professionale non potrà essere sostituito da altre persone, dovrà essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione.

Art. 16 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. L'assegnazione del posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione della domanda nel rispetto del numero dei posteggi a disposizione;
2. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio verrà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze in quel mercatino, avuto riguardo all'anno in corso, oppure a quello procederà mediante sorteggio.

Art. 17 – GRADUATORIE OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi agli operatori non professionali formulate con i criteri di cui al precedente art. 18, sono pubblicate all'albo pretorio 5 giorni prima dello svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo;
2. I posteggi che risultano liberi nel giorno del mercatino alle ore 7.30 possono essere assegnati direttamente, sempre secondo graduatoria, per lo stesso giorno di mercatino.

Art. 18 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

1. Ogni operatore non professionale quando partecipa al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo deve presentare, di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal Comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino.
2. L'elenco dovrà essere conservato dall'operatore per tutta la giornata al fine di eventuali controlli.
3. Gli operatori non professionali non possono vendere beni di valore superiore ciascuno a € 258,23.
4. Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale di cui al D. Lgs. n. 114/1998.

Art. 19 – CONTROLLI

1. Il Comune provvederà alla verifica della documentazione autorizzativa dei partecipanti ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;
2. L'Amministrazione Comunale individua negli agenti di Polizia Municipale il personale per eseguire l'attività di controllo ed annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale apponendo la data di partecipazione ed il timbro del Comune. Il timbro va apposto anche nell'elenco dei beni divisi per categoria e numero di oggetti posti in vendita. Tale controllo deve precedere il controllo degli operatori professionali, al fine di evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione dello spazio di partecipazione.
3. Il Sindaco sentite le associazioni locali del settore **Fondazione Mobile d'Arte in Stile e dell'Antiquariato della Pianura Veronese** e **l'Associazione Appio Spagnolo**, nomina degli esperti, per la collaborazione con gli organi di vigilanza, la valutazione e il controllo dei prodotti posti in visione e vendita.

ART. 20 – COMMISSIONE DEL MERCATINO

1. Viene istituita una Commissione composta da:
 - Assessore alle Attività Economiche o suo delegato;
 - Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
 - Esperto designato dal Sindaco;
 - Titolare della Ditta incaricata nel caso di affidamento della gestione a terzi.

2. La Commissione collabora per l'organizzazione del Mercatino. Durante ciascuna giornata di svolgimento della manifestazione verifica il tipo di banchi presenti, l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento.

3. La Commissione può decidere l'estromissione delle ditte la cui offerta merceologica non risponde ai requisiti del Mercatino di cui all'art. 11 del presente provvedimento. In tal caso la Ditta potrà finire la giornata di presenza nel Mercatino, ma non potrà ripresentarsi la volta successiva.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 21 – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO

1. Le funzioni di gestione ed organizzazione del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo possono essere affidate, dal Comune, a soggetti privati o ad Associazioni di Categoria con le forme previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'affidamento a terzi delle funzioni di gestione ed organizzazione del mercatino, può essere operato, sulla base di apposita convenzione, che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore.

3. Al soggetto gestore è vietato chiedere ed introitare a qualunque titolo somme superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale e dalle tariffe di legge. Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidata a terzi:
 - il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, comma 1, della L. R. 6 aprile 2001, n. 10;

 - il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a);

- l'attività di vigilanza e in particolare la timbratura ai c.d. "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

Art. 22 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

1. Durante lo svolgimento del Mercatino è fatto divieto di:
 - fare uso di gruppi elettrogeni e di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e le diffusione dei suoni;
 - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo l'area occupata. Pertanto a fine vendita tutta l'area occupata e circostante deve essere lasciata in perfetto ordine e pulita; a tale scopo deve essere fatto uso degli appositi cassonetti;
 - danneggiare la pavimentazione;
 - turbare il tranquillo svolgimento delle attività di scambio e di contrattazione in genere;
 - vendere al di fuori dei posteggi assegnati, anche se con merce a mano, ed occupare o vendere in posti non assegnati;
 - infastidire i passanti con richiami insistenti, con molestie o in qualsiasi altro modo;
 - accedere all'area del Mercatino con autoveicoli aventi portata complessiva superiore a t. 3,5.
 - parcheggiare fuori dalle aree indicate.
2. L'operatore non può dare in uso il posteggio ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente ed è fatto divieto di scambio di posteggio tra operatori.
3. E' vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercatino;

Art. 23 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. L'inosservanza alle norme sotto elencate comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del decreto Legislativo n. 114/1998 e art. 5 della Legge Regionale n. 10/2001:
 - a) mancato rispetto delle norme statali e regionali sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) mancato pagamento del canone di posteggio;
 - c) sostituzione con persone esterne all'azienda titolare del posteggio o cessione dell'uso del posteggio, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare, in originale;
 - d) ingiustificata assenza a più di 3 edizioni mensili consecutive;
 - e) ingiustificata assenza a più di 3 edizioni mensili per anno solare;
 - f) esposizione e vendita di merci vietate o di accertata provenienza illecita;
 - g) ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento, nonché della Legge Regionale n. 10/2001 e del Decreto Legislativo 114/1198.
2. Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercatini che, per qualunque causa non hanno avuto effettivamente luogo, né per assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purché documentate.
3. L'avvio del procedimento di decadenza della concessione del posteggio deve essere comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni entro il termine di 15 gg.. Decorso detto termine, in mancanza delle predette memorie difensive, il Comune provvede alla formalizzazione del provvedimento di revoca della concessione

Art. 24 – SANZIONI

1. La mancata osservanza di quanto stabilito nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98.
2. Per gli operatori non professionali si applicano le sanzioni amministrative, di cui all'art. 9, comma 6 della L. R. n. 10/2001, con il pagamento di una somma di € 258,23 (£ 500.000) e € 1.032,91 (£ 2.000.000) e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.

Art. 25 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.